

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER
L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI



Parere obbligatorio della Comunità del Parco: Deliberazione n. 16 del 24/10/2019
Approvazione del Consiglio di Gestione: Deliberazione n. 57 del 24/10/2019

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.
2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
3. Sono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 2 – ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI INADEGUATI

1. Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, previo parere positivo del Consiglio di Gestione, accerta con propria determinazione lo stato di fatto ed il valore residuo e provvede all'alienazione dei beni con le seguenti modalità:
 - a) asta pubblica per i beni mobili il cui valore complessivo è pari o superiore ad € 20.000,00;
 - b) trattativa privata per i beni mobili il cui valore complessivo è pari o inferiore ad € 19.999,99.

Art. 3 - ASTA PUBBLICA

1. Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica secondo il criterio di cui all'art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete, da presentare in busta chiusa, in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
2. Nell'avviso d'asta deve essere indicato:
 - la descrizione dei beni da vendere e del loro stato di conservazione;
 - il prezzo stimato a base di gara ed i termini per il loro pagamento;
 - l'ammontare della cauzione prevista;
 - l'anno, il mese, il giorno e l'ora ed il luogo dell'espletamento dell'asta;
 - l'ufficio competente presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione dei beni mobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta;
 - la modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e modalità di imbustamento e sigillatura;
 - l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
 - l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti.
3. Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia almeno uguale alla stima posta a base di gara.
4. In caso di parità di offerta si procede per sorteggio.

Art. 4 - TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA

1. La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa:
 - nelle ipotesi di asta pubblica andata deserta;
 - in ogni caso in cui si può dimostrare un interesse di natura circoscritta a determinate categoria di soggetti.
2. La procedura di gara è svincolata da particolare formalità ma comunque condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento, è svolta inoltre nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di alienazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio dell'ente.

Art. 5 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

1. La trattativa privata diretta è ammessa:

- in caso di trattativa privata preceduta da gara ufficiosa andata deserta;
- quando l'alienazione è disposta nei confronti di enti pubblici oppure associazioni ONLUS, se l'acquisto del bene da parte di questi ultimi è rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità;
- quando il valore del bene è pari od inferiore ad € 2.000,00, se sussistenti circostanze o caratteristiche del bene stesso rendano efficiente il ricorso a tale strumento di alienazione. In tal caso non è richiesto l'atto d'indirizzo da parte del consiglio di gestione previsto all'art. 2 comma 1.

Art. 6 – Prezzo

1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti dell'asta pubblica o della trattativa privata e preceduta da gara ufficiosa o diretta entro il termine previsto per la stipulazione del contratto oppure per la consegna.

Art. 7 – Contratto

1. La vendita di beni mobili è perfezionata attraverso scrittura privata, salvo per alienazioni di beni mobili di valore inferiore ad Euro 2.000,00.

2. La consegna dei beni è disposta dal competente responsabile del servizio dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. Della consegna deve essere redatto apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Art. 8 – Pubblicità

1. In tutte le ipotesi di procedure (eccetto la trattativa privata diretta), gli avvisi di vendita dei beni vanno pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. E' sempre possibile per l'ente ricorrere ad altre forme di pubblicità ritenute opportune, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare.

3. Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara, riducibili a 15 giorni in caso per motivi d'urgenza debitamente esplicitati.

Art. 9 – Cessione gratuita di beni mobili dismessi.

1. I beni mobili non più in uso, in particolare le attrezzature tecnologiche obsolete (computer, stampanti, monitor, macchine da scrivere manuali o elettriche, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.) di un valore economico inferiore a € 100,00 o a diverso valore determinato da parte del responsabile del servizio, possono essere ceduti gratuitamente purché senza alcun onere per l'Ente, ad altre Amministrazioni pubbliche, Scuole, Enti, Associazioni, o altre Istituzioni senza scopo di lucro, che ne facciano formale richiesta, ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali.

2. Dell'intenzione di procedere alla cessione gratuita di tali beni mobili dismessi deve essere data opportuna informazione sul sito internet dell'Ente, o mediante altre forme ritenute opportune, di modo che, entro un congruo termine, possano essere presentate eventuali manifestazioni di interesse all'acquisizione.

3. Le cessioni dovranno avvenire in modo da soddisfare proporzionalmente le varie domande presentate all'Ente, tenendo conto anche delle assegnazioni avvenute in precedenza, dando comunque la priorità alle Amministrazioni pubbliche e agli istituti scolastici.

4. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi dei precedenti commi, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale o comunque conferiti presso i centri di raccolta autorizzati. Delle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da parte del responsabile del servizio.

Art.10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.

3 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normative sopraordinata.

Art. 11– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.